

## DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2020 : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Decreto 12.12.2019, n°578):

### AGEVOLAZIONI

- In caso di circolazione del solo **trattore stradale**, il **limite di massa (7,5 ton.)** è riferito unicamente alla **massa dello stesso (ossia la "tara")**. I **trattori stradali di massa superiore a 7,5 Ton**, possono circolare nel caso in cui il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna

#### VEICOLI PROVENIENTI – DIRETTI DALL'ESTERO

- Per i veicoli **provenienti dall'estero** (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico) l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**; se il periodo di riposo giornaliero termina dopo l'inizio del divieto, il **posticipo di ore 4 decorre dal termine del periodo di riposo**.
- Per i veicoli **diretti all'estero** (muniti di idonea documentazione attestante la destinazione) l'orario di termine del divieto è **anticipato di 2 ore**.

#### SARDEGNA E SICILIA

- Per i veicoli **provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna** (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, **posticipato e anticipato di 4 ore**
- Per i veicoli che **circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale**, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. La **stessa deroga** vale per i veicoli che **circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale** e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- **I divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale** purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. **Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni)**.
- Salvo quanto disposto sopra, per tenere conto delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente posticipato ed anticipato di ore due ore

#### GENOVA

- Per i **veicoli provenienti e/o diretti al Porto di Genova**, muniti di idonea documentazione attestante origine-destinazione carico, **l'orario di inizio e quello di termine è, rispettivamente, posticipato ed anticipato di quattro ore**.

#### TRASPORTI INTERMODALI

- Per i **veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale**, come definiti dalla Legge n°240/1990 (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno, Marcanise, Nola, Novara, Orte, Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia, Torino, Vado Ligure, Venezia, Verona) e ad altri terminali intermodali **collocati in posizione strategica** ( Busto Arsizio, Domodossola, Marzaglia, Melzo, Milano smistamento, Mortara, Portogruaro, Rovigo, Rubiera, Trento, Trieste, Voltri), che trasportano merci o unità di carico **dirette all'estero**, purché muniti di idonea documentazione, **l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore**. La **stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote** (container, cassa mobile, semirimorchio) **nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione** (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

#### VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI NON SOGGETTI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)

1. Adibiti a pubblico servizio di fornitura di acqua, gas, energia elettrica
2. **Servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti**, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso, effettuato con mezzi delle amministrazioni e/o per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
3. Pronto intervento per **fognature e spurgo di pozzi neri**
4. Servizi postali effettuati con veicoli, appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti a **servizi postali** ai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali
5. Adibiti a **servizi radiotelevisivi**
6. **Servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade**
7. Altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità
8. Costituiti da autocisterne adibite al **trasporto di acqua per uso domestico**
9. Autocisterne per trasporto di **latte fresco**
10. **Autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco**
11. Autocisterne per il trasporto di **alimenti per animali da allevamento**
12. Adibiti al **trasporto di carburanti o combustibili**, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
13. **Classificati macchine agricole** ai sensi dell'art.57 del D.L.gv 285/92 e ss mm ii, e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, co.2 del C.d.S. , sulle strade classificate di tipo S e B ai sensi dell'art.2 del C.d.S.;
14. Con **prenotazione (limitatamente ai giorni feriali) per revisione (percorso più breve e non autostradale) purché il veicolo sia munito di prenotazione**
15. **Rientro alla sede purché il veicolo non si trovi ad una distanza maggiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non si percorrano tratte autostradale (la sede va documentata con certificato della CCIAA)**
16. Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di **aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili**
17. Adibiti al trasporto di forniture e viveri **o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile** muniti di idonea documentazione
18. Adibiti esclusivamente al trasporto di: **giornali, quotidiani, periodici**
19. **prodotti per uso medico**
20. Adibiti al trasporto di **derrate alimentari deperibili in regime ATP**
21. Adibiti al trasporto di **prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova (con specifica attestazione all'interno della scheda di trasporto o del documento equipollente), sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali pulcini destinati all'allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero**
22. Adibiti al trasporto esclusivamente di **animali destinati a gareggiare** in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell'arco delle 48 ore
23. **Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell'impresa intestataria del veicolo**
25. **veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rotai o strada-mare) a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco.**
26. Il divieto non si applica ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime di cui all'art. 1 del D. del ministero dei trasporti 31.01.07 purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia.

N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito **Decreto del Ministero dei Trasporti n° 578 del 12.12.2019**, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.

(f.to) **Il Responsabile Nazionale**  
**Mauro Concezzi**